Una grande vittoria di civiltà giuridica

Nuove fattispecie di reato intervengono a sanzionare i trafficanti di cuccioli ed a tutela degli animali in generale

A cura del Dott. Maurizio Santoloci e dell'Avv. Carla Campanaro
Ufficio Legale LAV

Mercoledì 27 ottobre è stata finalmente approvata la Legge di ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987, grazie alla proposta presentata due anni fa dal Ministro degli Esteri Frattini con il Sottosegretario alla Salute Martini ed il sostegno dei parlamentari dell'Intergruppo parlamentare animali, nonché all'attività della Lav, che ne è stata diretta promotrice.

La legge, oltre a ratificare la Convenzione ed ad introdurre nuove ipotesi delittuose volte a sanzionare l'odioso fenomeno del traffico di cuccioli, che come è noto genera ogni anno la morte di migliaia tra cani e gatti e danni ingenti alle famiglie adottive, tra atroci sofferenze per entrambi, integra inoltre con l'art 3 '*modifiche al codice penale*' il titolo IX bis '*dei delitti contro il sentimento per gli animali*' aggravando le pene per i reati di uccisione (art 544 bis c.p.), la cui reclusione passa "*da tre a diciotto mesi*" a "*da quattro mesi a due anni*"ed il reato di maltrattamento (art 544 ter c.p.), la cui previsione della pena passa "*da tre mesi a un anno di reclusione o con la multa da 3.000 a 15.000 euro*" a "*da tre a diciotto mesi di reclusione o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La portata innovativa delle legge è però certamente da individuarsi nella codificazione di nuove ipotesi delittuose inerenti il traffico di animali da compagnia, sia da un punto di vista penalistico che di illecito amministrativo, in quanto in tal modo interviene a colmare un grave vuoto normativo ed a fornire dunque gli strumenti tecnici adeguati per gli operatori di settore coinvolti, siano essi forze di p.g., magistrati,guardie zoofile ed avvocati, che fino a questo momento cercavano di reprimere il fenomeno con azioni di contrasto non supportate da un chiaro ed efficace quadro normativo di contorno.

In sintesi, nonostante l'odioso fenomeno fosse ormai acclarato, spesso non era possibile intervenire per la mancanza di fattispecie *ad hoc* che sanzionassero questi traffici, con il risultato che molto spesso, nonostante a seguito di controlli fossero riscontrate gravi irregolarità nel trasporto degli animali, gli stessi proseguivano poi il loro viaggio, che si concludeva il più delle volte con la morte.

Da un punto di vista penalistico, la legge citata all'art 4 introduce così la fattispecie delittuosa di '*traffico illecito di animali da compagnia*' 'sanzionando l'attività organizzata o una condotta reiterata nel tempo posta in essere da soggetti che, al fine di conseguire un profitto, introducano, trasportino, cedano o ricevano a qualunque titolo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia, il tutto dove Per attività organizzata ci si riferisce a qualsiasi attività in cui più soggetti concorrano a vario titolo nel preparare o commettere il reato di traffico di animali da compagnia introducendo in Italia cani e gatti sprovvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e non muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.
Trattasi dunque di reato di pericolo astratto, dove non è necessario accertare il danno agli animali, aspetto molto significativo che denota l'intenzione del legislatore di innalzare la soglia della punibilità per tali illeciti.

Per quanto riguarda le sanzioni, ai sensi dell'articolo citato è prevista così la reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 3.000 a 15.000 euro per chiunque, al fine di procurare a sé o a altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate introduce nel territorio nazionale cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale – microchip o tatuaggio - e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. *(art. 4 comma 1).*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

La medesima pena si applica altresì a chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, trasporti, ceda o riceva cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale. *(art. 4 comma 2).*
E' inoltre prevista l'aggravante in caso di minore età dei cuccioli inferiore alle 12 settimane *(art. 4 comma 3).*
Molto significativo il fatto che sia nel caso di condanna, ma anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti che di emissione di decreto penale di condanna per i delitti citati si applica l'art. 544-*sexies* del codice penale che prevede la confisca degli animali, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime", proprio come per il reato di maltrattamento ex art 544 ter c.p. *(art. 4 comma 4).*
Vale infatti la pena rilevare che il più delle volte i procedimenti penali instauratisi si concludono con un patteggiamento o decreto penale di condanna, che senza la previsione citata non avrebbero avuto l'obbligatorietà della misura accessoria, con conseguenti danni in termini di tutela sostanziale degli animali coinvolti.
Per quanto riguarda gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca, come già previsto per le altre ipotesi delittuose di cui al titolo IX del codice penale, questi ultimi 'sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute emanato ai sensi dell'art. 19*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale introdotto dalla legge n. 189 del 2004, che ne facciano richiesta. *(art. 4 comma 5),* nonostante, si sottolinea, ciò comporti un ingente impegno economico delle Associazioni, che senza percepire nulla, si impegnano a loro spese a tutelare gli animali nelle more dei procedimenti,in attesa della confisca definitiva.

Oltre tale stringente ipotesi criminosa, è stata poi introdotta un ulteriore ed importante ipotesi di illecito amministrativo, da applicare qualora i fatti non costituiscano reato, durante l'accertamento di un trasporto in violazione di legge.
E così l'art 5 della legge in esame introduce l'ipotesi di '*introduzione illecita di animali da compagnia*' le cui condotte sono poste in essere da soggetti che non hanno approntato un'attività organizzata o reiterata, sanzionando comunque l'introduzione, trasporto e cessione di animali da compagnia nel territorio nazionale in violazione della normativa vigente ovvero contravvenendo all'obbligo di introdurre cani e gatti provvisti di sistema di identificazione individuale (microchip o tatuaggio), documentazione sanitaria e muniti, ove richiesto, di passaporto europeo per animali da compagnia.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Per quanto riguarda le sanzioni è disposto che, salvo che il fatto costituisca reato (cfr art 4), è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 100 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale *(art. 5 comma 1)*, da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto a chiunque trasporti o ceda cani o gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema per l'identificazione individuale o in violazione degli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente (sempre che la violazione non sia stata regolarizzata. *(art. 5 comma 3)*
Anche qui, come per il reato di traffico, sono presenti rilevanti sanzioni amministrative accessorie che consistono nella sospensione da tre mesi a un anno dell'attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un'azienda commerciale che commetta 3 violazioni in un periodo di 3 anni delle norme che sanzionano l'introduzione illecita di animali da compagnia. La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi. *(art. 6 comma 1)*
E' inoltre disposta la revoca dell'autorizzazione dell'attività di trasporto e commercio se le violazioni previste per l'importazione legale sono 5 in un periodo di 3 anni.
Importante sottolineare come il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell'autorizzazione non potrà conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di 12 mesi. *(art. 6 comma 3)*
Per quanto riguarda i mezzi immatricolati all'estero quando l'introduzione illecita, sanzionata amministrativamente dall'art. 5, viene commessa con un veicolo immatricolato all'estero si applicano le disposizioni dell'art. 207 del Codice della Strada. Nel caso in cui il trasgressore non paghi subito la sanzione in misura ridotta, dovrà versare all'agente accertatore una cauzione pari a alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Nel caso di veicoli immatricolati in uno Stato membro dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo devono versare invece una somma pari a quella prevista per il pagamento in misura ridotta. In mancanza del pagamento di tale importo viene disposto il fermo amministrativo del mezzo e affidato in custodia a spese del responsabile della violazione fino a quando non abbia adempiuto l'onere del versamento e comunque per non più di 60 giorni .

Un complesso 'pacchetto' di strumenti giuridici per reprimere un fenomeno in ascesa,e di cui da oggi sarà finalmente possibile iniziare a porre in essere le basi per un contrasto efficace con fini preventivi e repressivi.

Maurizio Santoloci e Carla Campanaro

Pubblicato il 30 ottobre 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)